

ADEMPIMENTI

Le "sanzioni" in capo al committente nei contratti di appalto

di Sandro Cerato

In caso di **mancata effettuazione delle ritenute**, o di **mancato versamento delle stesse**, il committente di un **contratto di appalto** rientrante nell'ambito di applicazione dell'[articolo 4 D.L. 124/2019](#) può essere chiamato a **rispondere delle sanzioni** previste per l'impresa appaltatrice solo qualora non abbia ottemperato ai doveri previsti dai **commi 1 e 3 del predetto articolo**.

In caso contrario **non può mai essere responsabile delle omissioni** compiute dall'impresa appaltatrice.

L'[articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#), inserito dall'[articolo 4 D.L. 124/2019](#), prevede nuovi obblighi per il **versamento delle ritenute relative al lavoro dipendente** in presenza di contratti di appalto, subappalto e di affidamento di **importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000** caratterizzati dal **prevalente utilizzo di manodopera** presso la sede del committente e con **utilizzo di beni strumentali del committente stesso**.

In tale ipotesi, e salva la possibilità di richiedere una **certificazione all'Agenzia delle entrate** in presenza di determinati requisiti, il committente deve di fatto "controllare" che l'impresa appaltatrice abbia **adempiuto correttamente al versamento delle ritenute** in questione con riferimento ai lavoratori dipendenti impiegati nello specifico contratto.

Al fine di consentire al committente di verificare il **corretto adempimento degli obblighi in materia di ritenute** è previsto che l'impresa appaltatrice trasmetta al committente copia dei modelli F24 (specifici per il contratto in essere) nonché una serie di **informazioni dettagliate** sui lavoratori impiegati (ore lavorate, retribuzione, dettaglio ritenute, ecc.).

Laddove il committente rilevi che l'appaltatrice **non abbia adempiuto correttamente** ai propri obblighi (**errata determinazione** delle ritenute o **mancato versamento** delle ritenute stesse) deve **sospendere il pagamento dei corrispettivi per un importo massimo del 20% del totale pattuito** (ovvero per un importo pari alle ritenute non versate), nonché **comunicare tale inadempimento all'Agenzia delle entrate** entro 90 giorni.

In questo contesto può essere chiamato in causa anche il **committente**, precisando sin da subito che la sua responsabilità è necessariamente collegata all'eventuale **inadempimento** da parte dell'impresa appaltatrice in relazione ai **corretti obblighi di effettuazione e versamento delle ritenute**.

Infatti, laddove quest'ultimo svolga in maniera corretta i propri obblighi di sostituto d'imposta nessuna responsabilità può essere addossata al committente, anche laddove quest'ultimo **non abbia adempiuto agli obblighi sopra descritti**.

Pertanto, affinché via sia una **responsabilità del committente** è necessario un **inadempimento dell'impresa appaltatrice** ed una **condotta omissiva** del committente stesso con riguardo ai seguenti obblighi:

- **mancata richiesta dei modelli F24** o delle informazioni richieste;
- **assenza dei predetti documenti** e **mancata sospensione** dei pagamenti;
- **mancata segnalazione all'Agenzia delle entrate** nel termine dei 90 giorni.

In tali ipotesi, il **committente è responsabile del versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice in relazione alle proprie omissioni**.

Non si tratta quindi di una **responsabilità diretta** ma di una sorta di **responsabilità in solido** con la controparte, **la quale resta comunque responsabile delle sanzioni previste** dalle seguenti disposizioni:

- [articolo 14 D.Lgs. 471/1997](#), secondo cui in caso di **mancata esecuzione delle ritenute** si applica la **sanzione del 20% dell'ammontare** non trattenuto;
- [articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#), che prevede la **sanzione del 30%** nell'ipotesi di **omesso o ritardato versamento delle ritenute**;
- [articolo 15 D.Lgs. 471/1997](#), in forza del quale "*nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500*".



Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)